



COMUNE DI SIENA

Settore Finanziario

# REGOLAMENTO DEI BOTTINI COMUNALI

Adottato con deliberazione del C.C. n. 265 del 16.11.1999

## **Art. 1**

### **- GENERALITA' -**

1. Il Comune di Siena, sino dall'epoca della costruzione dei principali Bottini Comunali, esercita in economia il servizio di distribuzione dell'acqua dai medesimi addotta alla Città.

## **Art. 2**

### **- CONCESSIONE -**

1. E' fatto divieto di fare uso di acqua proveniente dai Bottini Comunali senza specifica concessione comunale, che sarà rilasciata dal competente Servizio, su richiesta dell'interessato.
2. Il Comune si riserva comunque l'uso della predetta acqua per le proprie finalità.

## **Art. 3**

### **- DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE -**

1. I proprietari od usufruttuari di fondi ed immobili che intendono far uso dell'acqua proveniente dai bottini comunali devono inoltrare domanda, in carta legale, su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale, domanda debitamente sottoscritta dal richiedente o da un suo rappresentante munito di procura speciale.
2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, le modalità d'uso, il numero dei dadi (intesi quali unità di misura della portata giornaliera) per cui si intende ottenere la concessione, oltre all'accettazione di tutte le disposizioni contenute nel Regolamento e quelle che in futuro possano essere deliberate dall'Amministrazione Comunale.

## **Art. 4**

### **- CONTENUTO E MODALITA' DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE -**

1. L'atto di concessione rilasciato dal Dirigente del Servizio competente deve contenere: - il nominativo e le generalità complete del concessionario, l'indicazione dell'immobile per il quale viene concessa l'erogazione di acqua, le modalità d'uso e le altre condizioni alle quali l'Amministrazione intende subordinare la concessione.

2. Il Dirigente del Servizio competente dovrà esprimersi in ordine al rilascio od al diniego della concessione di norma entro 90 (novanta) gg. dalla domanda.
3. Nell'ipotesi in cui la domanda risulti incompleta o carente o comunque non conforme a quanto previsto per il rilascio della concessione, il termine di cui al precedente comma rimane sospeso e riprenderà a decorrere dalla data di ricezione di quanto richiesto ad integrazione della domanda stessa.
4. Nel caso in cui il richiedente non ottemperi all'integrazione entro il termine assegnatogli, tale inerzia sarà intesa come rinuncia e la relativa domanda sarà archiviata.

## **Art. 5**

### **- DURATA DELLA CONCESSIONE -**

1. La concessione, salvo rinuncia, decadenza o revoca, avrà la durata di anni cinque decorrenti dalla data del rilascio, rinnovabile tacitamente per un unico ed uguale periodo, a meno che il Comune od il concessionario non abbiano dato disdetta almeno un mese prima della scadenza, mediante Raccomandata A.R. o, limitatamente al concessionario, anche mediante deposito della stessa disdetta, presso l'Amministrazione Comunale.

## **Art. 6**

### **- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO -**

1. E' fatto obbligo al concessionario di osservare le specifiche disposizioni espressamente indicate nel presente Regolamento oltreché nell'atto di concessione.
2. Il concessionario è obbligato a fare uso dell'acqua proveniente dai bottini comunali solo con le modalità indicate nell'atto di concessione e, comunque, mai per uso potabile.
3. Il concessionario è, altresì, obbligato al versamento del canone, che dovrà essere effettuato secondo i termini e le modalità stabiliti all'art.15 del presente regolamento.
4. E' vietato al concessionario di rifornire con l'acqua a lui concessa, altri immobili o fondi o locali in genere, anche di sua proprietà, non compresi nella concessione, senza preventiva autorizzazione del Servizio competente.

## **Art. 7**

### **- SUBENTRO NELLA CONCESSIONE -**

1. Il provvedimento di concessione ha carattere personale e, pertanto, non è ammessa la cessione ad altri.
2. Qualora nel corso della concessione sopravvengano mutamenti in ordine alla titolarità del bene immobile a cui l'atto di concessione si riferisce, sia per atto inter vivos sia mortis causa, il concessionario o l'avente causa dovranno dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale mentre il subentrante dovrà effettuare la voltura della relativa concessione entro gg. 60 (sessanta) dalla data di trasferimento di detta titolarità.
3. Per quanto riguarda i termini da rispettare per il rilascio della concessione o il diniego, si rinvia a quanto espressamente previsto nell'art. 4.
4. Resta inteso che, fino al perfezionamento dell'atto di voltura per gli atti inter vivos, il precedente concessionario sarà obbligato solidalmente con il soggetto subentrante all'osservanza degli obblighi previsti nell'atto di concessione.

## **Art. 8**

### **- NORMA TRANSITORIA -**

1. Le concessioni rilasciate anticipatamente alla data dalla quale ha effetto il presente Regolamento sono rinnovabili per la durata di anni cinque decorrenti dall'1/01/2000 a richiesta del relativo titolare o con il pagamento del canone salvo la loro revoca per il contrasto con le norme regolamentari.

## **Art. 9**

### **- RINUNCIA -**

1. Il concessionario che non abbia più interesse all'uso dell'acqua, così come indicato nell'atto di concessione può rinunciare, con apposita domanda, in carta libera, da presentarsi al Comune entro il 31 dicembre dell'anno in corso con conseguente cancellazione dall'elenco dei contribuenti a partire dal successivo anno solare.

2. La rinuncia all'occupazione non dà comunque diritto al rimborso del canone già corrisposto dal contribuente nell'anno in corso né alle spese sostenute per l'allacciamento.

## **Art. 10**

### **- DECADENZA DELLA CONCESSIONE -**

1. Sono causa di decadenza della concessione:
  - le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti, in sua vece, delle condizioni previste nell'atto relativo;
  - l'uso improprio dell'acqua in contrasto con le norme del presente regolamento, comunque, di quanto prescritto nella concessione;
  - le manomissioni dell'impianto.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza il canone già corrisposto non verrà restituito.

## **Art. 11**

### **- REVOCA DELLA CONCESSIONE -**

1. La concessione è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse.
2. In caso di revoca, l'Amministrazione restituirà il canone già pagato per il periodo non usufruito senza alcuna corresponsione di interessi.

## **Art. 12**

### **- INTERRUZIONE E DEFICIENZE NEL DEFLUSSO E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO -**

1. A causa delle sensibili variazioni che si manifestano nelle portate dei Bottini, il concessionario non potrà mai pretendere dal Comune alcun indennizzo o risarcimento di danni in dipendenza delle interruzioni o diminuzioni di portata.

## **Art. 13**

### **- MODALITA' DI SOMMINISTRAZIONE DELL'ACQUA -**

1. L'acqua viene concessa esclusivamente ad afflusso continuo e misurato a mezzo di luce tarata (dado).

#### **Art. 14**

##### **- CONDOTTE O CUNICOLI DI DIRAMAZIONE -**

1. Le condotte o cunicoli di diramazione del Bottino Comunale saranno costruiti a cura dell'Amministrazione Comunale per quanto riguarda il tratto interno al Bottino stesso, ma le spese relative al materiale saranno a totale carico del concessionario.
2. Resta inteso che l'allacciamento delle condotte del Bottino all'esterno dello stesso sarà sostenuto integralmente dal concessionario al quale farà pure carico la relativa manutenzione.
3. Qualora tali condotte o cunicoli attraversino strade o aree di proprietà comunale, questi saranno soggetti al pagamento di tutti gli oneri derivanti da tale manutenzione, ivi compreso il canone per l'occupazione di suolo pubblico.
4. Qualora, a causa di mancato tempestivo intervento, da parte del concessionario, alla riparazione di eventuali guasti, ostruzioni od altro alle condotte o cunicoli di cui sopra, venissero arrecati danni alla proprietà comunale, questi, previo avviso al Settore Tecnico comunale, dovranno essere tempestivamente riparati a cura e spese del concessionario stesso.
5. Se, per tale lavoro, venisse constatata negligenza da parte dell'interessato, l'Amministrazione avrà diritto a provvedere direttamente con spese a carico dello stesso interessato.

#### **Art. 15**

##### **- PAGAMENTO DEL CANONE -**

1. L'acqua erogata viene pagata secondo le tariffe disposte con apposito atto deliberativo da adottarsi da parte dell'Organo competente annualmente in occasione dell'approvazione del Bilancio di previsione.
2. Il canone - da corrispondersi in un'unica soluzione - è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
3. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione. Per le annualità successive a quella del rilascio dell'atto

amministrativo, il versamento del canone va effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno.

4. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato a "Comune di Siena".

## **Art. 16**

### **- RECUPERO - RISCOSSIONE COATTIVA -**

1. In caso di mancato, tardivo e parziale versamento del canone entro il termine previsto dal presente Regolamento, il Servizio competente provvederà al recupero della somma dovuta all'interessato tramite specifica richiesta ad adempiere entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Per l'omesso, tardivo e parziale versamento del canone, si applica una penale nella misura del 20% dell'importo dovuto. Nel caso in cui il tardivo versamento sia stato effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza prevista dal presente Regolamento si applica una penale del 10%.
3. Il recupero delle somme dovute deve esercitarsi entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui deve avvenire il pagamento.
4. Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi legali previsti dalle disposizioni di leggi vigenti.
5. Trascorso inutilmente il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica all'interessato della richiesta ad adempiere, il Servizio provvederà alla sospensione dell'erogazione della fornitura di acqua senza che l'utente possa in alcun caso richiedere risarcimento di danni, dando altresì avvio alla procedura coattiva per il recupero del credito con le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia.
6. L'utenza potrà essere riattivata subordinatamente al pagamento delle somme insolute e delle penali nonché al rimborso di tutte le spese sostenute dal Comune, ivi comprese quelle relative alla sospensione e successiva erogazione dell'acqua, il cui ammontare sarà determinato dal Servizio competente.

## **Art. 17**

### **- ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI -**

1. E' piena facoltà del Comune di far ispezionare, in qualunque momento, gli impianti di ciascun utente, relativi all'utilizzazione dell'acqua concessa.
2. Qualora fosse constatato che tale utilizzazione non venga realizzata secondo le norme regolamentari, sarà conseguentemente sospesa l'erogazione finché le prescrizioni stesse non saranno pienamente adempiute.

### **Art. 18**

#### **- RINVIO -**

1. Per quanto concerne la transizione sulla moneta unica europea (euro), si fa espresso rinvio all'art. 17 del Regolamento delle entrate approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 334 del 22.11.1998.

### **Art. 19**

#### **- BOLLI E TASSE -**

1. Le spese dei bolli relative al rilascio dell'atto di concessione nonché ogni altro ed eventuale onere afferente la fornitura dell'acqua saranno a carico del concessionario.

### **Art. 20**

#### **- DISPOSIZIONI FINALI -**

1. Il presente Regolamento, che sostituisce integralmente quello precedentemente adottato con specifico atto deliberativo e per ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 184 del 27.06.1995, entra in vigore dall'1.01.2000.
2. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni delle leggi vigenti.